

Comune di Gambarana

PROVINCIA DI PV

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Gambarana (PV) partecipa al capitale della seguente società:

1. Società "CBL S.p.A.", via Gramsci n. 12 Mede (PV), con una quota pari a 0,0030%;

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società "CBL S.p.A."

La Società "CBL S.p.A." è una società a capitale sociale pari a euro €. 6.001.620,00 al 31/12/2014.

La Società è stata costituita in data 03.12.2002.

La Società ha per oggetto:

1. in via prevalente, la gestione di servizi pubblici locali affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano.
2. La gestione potrà essere pertanto esercitata in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito e/o comunque sovra comunali partecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative.
3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'acquisto e amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e nell'interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi-locali in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.
4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.
5. La società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali propri e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.
6. A titolo esemplificativo la Società, in via diretta e/o in maniera partecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:
 - Attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - Attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

- Attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio conferite e/o realizzate in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.
7. La società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché risorse materiali ed umane proprie e purchè ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa al precedente comma 6, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente:
- Potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e /o collegate, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;
 - Potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purchè tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.
8. Le attività indicate al precedente comma 7:
- Potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Assemblea , della relativa coerenza rispetto al modello in house providing;
 - Saranno scorporate, tempestivamente e comunque entro i termini contenuti nella normativa di settore ove esplicitamente disciplinati, ove incompatibili con il modello in house providing.
9. La società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque nell'Ambito Territoriale della Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società "CBL S.p.A.", in ragione della natura strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali del servizio svolto da tale società per conto del Comune.

Si conclude l'analisi con l'esposizione dei seguenti ulteriori dati:

Risultato d'esercizio 2011 – 2012 - 2013		
2011	2012	2013
+ €. 115.099	+ €. 113.817	+ € 156.455